



COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO**

Approvato con Deliberazione C.C. 47 del 31.07.2023

Sommario

TITOLO I - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 1 - Oggetto e definizioni.....	5
ARTICOLO 2 - Competenze	5
ARTICOLO 3 - Servizi gratuiti	5
ARTICOLO 4 - Servizi onerosi	5
ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	6
ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione ed obitori	6
CAPO II - FERETRI.....	6
ARTICOLO 7 - Deposizione del cadavere.....	6
ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura feretri.....	6
ARTICOLO 9 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	6
ARTICOLO 10 - Targhetta di riconoscimento.....	6
CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI	7
ARTICOLO 11 - Modalità del trasporto e percorso	7
TITOLO II - CIMITERI	7
CAPO I - IL PIANO CIMITERIALE	7
ARTICOLO 12 - Piano Cimiteriale.....	7
CAPO II - I CIMITERI	8
ARTICOLO 13 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	8
ARTICOLO 14 - Reparti speciali nel cimitero.....	8
ARTICOLO 15 - Ammissione nel cimitero.....	8
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	8
ARTICOLO 16 - Inumazione.....	8
ARTICOLO 17 - Tumulazione.....	8
ARTICOLO 18 - Tumulazione provvisoria	9
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	9
ARTICOLO 19 - Esumazioni ordinarie e straordinarie	9
ARTICOLO 20 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie.....	9
ARTICOLO 21 - Costi dei servizi.....	10
ARTICOLO 22 - Sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali.	10
ARTICOLO 23 - Oggetti da recuperare	10
ARTICOLO 24 - Disponibilità dei materiali	10
CAPO V - CREMAZIONE	11
ARTICOLO 25 - La cremazione.....	11
ARTICOLO 26 - Raccolta delle ceneri	11
ARTICOLO 27 - Modalità di conservazione delle urne cinerarie.....	11
ARTICOLO 28 - Affidamento dell'urna cineraria.....	11

ARTICOLO 29 - Rinuncia all'affidamento.....	12
ARTICOLO 30 - Cremazione di resti mortali e di ossa	12
ARTICOLO 31 - Modalità di conservazione delle ceneri nei cimiteri	12
ARTICOLO 32 - Affidamento delle ceneri per la loro dispersione	12
ARTICOLO 33 - Senso comunitario della morte.....	12
ARTICOLO 34 - Registrazione luoghi di conservazione	13
delle urne o dispersione delle ceneri	13
ARTICOLO 35 - Sanzioni Amministrative	13
ARTICOLO 36 - Informazione	13
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	13
ARTICOLO 37 - Orario.....	13
ARTICOLO 38 - Disciplina dell'ingresso dei visitatori.....	13
ARTICOLO 39 - Disciplina della visita e della permanenza nei cimiteri	14
ARTICOLO 40 - Riti funebri.....	14
ARTICOLO 41 - Fiori e piante ornamentali	14
TITOLO III – CONCESSIONI	14
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	14
ARTICOLO 42 - Sepulture private	14
ARTICOLO 43 - Diritto d'uso delle sepolture private.....	15
ARTICOLO 44 - Durata delle concessioni	16
ARTICOLO 45 - Modalità di concessione	16
CAPO II – SUBENTRI e RINUNCE	16
ARTICOLO 46 - Subentri	16
ARTICOLO 47 - Rinuncia a concessione a tempo determinato	17
ARTICOLO 48 - Rinuncia a concessione	17
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	17
ARTICOLO 49 – Revoca.....	17
ARTICOLO 50 - Decadenza	17
ARTICOLO 51 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	18
ARTICOLO 52 – Estinzione.....	18
TITOLO IV - LAVORI E SERVIZI NEI CIMITERI	18
ARTICOLO 53 - Accesso al cimitero	18
ARTICOLO 54 - Recinzione aree - Materiali di scavo	18
ARTICOLO 55 - Introduzione e deposito di materiali	18
ARTICOLO 56 - Orario di lavoro	18
ARTICOLO 57 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	19
ARTICOLO 58 - Vigilanza	19
ARTICOLO 59 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	19
ARTICOLO 60 - Imprese di pompe funebri	19
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	20
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....	20
ARTICOLO 61 – Registro generale delle Sepulture	20
ARTICOLO 62 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	20

ARTICOLO 63 - Schedario dei defunti	20
ARTICOLO 64 - Schedario delle concessioni	20
CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI.....	20
ARTICOLO 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	20
ARTICOLO 66 - Cautele.....	21
ARTICOLO 67 - Concessioni pregresse.....	21
ARTICOLO 68 - Sepulture private e tumulazioni pregresse.....	21
Mutamento del rapporto concessorio	21
ARTICOLO 69 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.....	21
ARTICOLO 70 - Disposizioni finali	21

TITOLO I - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e definizioni

1. Il cimitero è il luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.
2. Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di coordinare e disciplinare le disposizioni inerenti il servizio di polizia mortuaria in armonia con il Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la Legge n. 130 del 30.03.2001, le leggi della Regione Toscana n. 29 del 31.05.2004, n. 18 del 04.04.2007, n. 66 del 12.11.2013, la deliberazione G.R.T. n. 612 del 27.08.2007 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.
3. Il Regolamento, per quanto non previsto, fa rinvio alla normativa di settore.

ARTICOLO 2 - Competenze

1. Il Comune provvede alla programmazione ed alla gestione dei servizi e delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale riguardo ai cimiteri comunali di Marliana, Avaglio, Casore del Monte, Serra Pistoiese, Momigno e Montagnana Pistoiese.
2. I servizi e le attività di cui al comma che precede comprensive della manutenzione, l'ordine, la vigilanza, la custodia, l'ampliamento nonché la realizzazione di ogni opera funzionale al servizio dei cimiteri, vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, avvalendosi delle competenti strutture del dipartimento di prevenzione della Azienda U.S.L. ai sensi delle vigenti normative.
3. Le competenze, le responsabilità e l'organizzazione del complesso dei servizi sono stabilite, oltre che dal presente Regolamento e dall'Ordinamento degli uffici e dei servizi, dagli atti di affidamento o dai contratti di servizio, fatte salve comunque le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

ARTICOLO 3 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati come tali dalla normativa di riferimento con le specifiche del presente regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la deposizione delle ossa in ossario comune, provenienti da esumazioni ordinarie;
 - b) conservazione/dispersione delle ceneri nel cinerario comune/luogo appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale per la dispersione;
 - c) un locale a disposizione dove poter svolgere la funzione funebre per tutti i riti civili e religiosi.
2. Il Consiglio Comunale può individuare altri servizi, ritenuti di interesse pubblico, da fornire gratuitamente.
3. L'Amministrazione Comunale, nei casi di decesso avvenuto nel Comune o della morte di cittadini residenti, previa adeguata istruttoria circa le condizioni economiche del nucleo familiare ovvero verificata la situazione di disinteresse da parte dei familiari, assumerà l'onere della dignitosa fornitura del feretro, oltre la dignitosa sepoltura in campo comune o l'avvio alla cremazione e successiva inumazione delle ceneri, nonché del servizio di trasporto funebre interno ai suoi confini, fatte comunque salve, in ogni caso, le possibilità di rivalsa contemplate dalla legge.

ARTICOLO 4 - Servizi onerosi

1. Sono onerosi i servizi di:
 - inumazioni ed esumazione, tumulazione ed estumulazione
 - le concessioni cimiteriali relative a loculi ed ossarisecondo le tariffe definite annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Sono esclusi dai servizi di cui sopra le concessioni cimiteriali relative alle cappelle private, in relazione alle quali sono a diretto carico del privato la realizzazione, la manutenzione

ordinaria e straordinaria, nonché le operazioni cimiteriali compatibili con la concessione.

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici addetti al servizio e il responsabile della custodia sono in visione:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, affisso anche all'esterno di ciascun di essi;
 - b) la copia del presente regolamento;
 - c) gli avvisi relativi alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie programmate, con l'elenco dei campi interessati e delle concessioni cimiteriali in scadenza;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
2. Gli avvisi di cui alla lettera c) e d) sono affissi all'Albo Pretorio e posti in visione al pubblico presso il Cimitero luogo di intervento almeno per 45 giorni consecutivi anche ai fini di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.

ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Per quanto riguarda la disciplina relativa ai depositi di osservazione e agli obitori si fa rinvio alle disposizioni del D.P.R. 285/90 e s.m.i.,

CAPO II - FERETRI

ARTICOLO 7 - Deposizione del cadavere

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9;
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività la A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive.

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle imprese di pompe funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di dichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità: tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

ARTICOLO 9 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento. In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere quindi le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i.. Nell'ambito del territorio regionale l'obbligo della doppia cassa di cui al richiamato art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno come previsto dall'art. 3 della Legge Regionale Toscana n. 18/2007.

ARTICOLO 10 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di determinazione degli orari, le modalità ed i percorsi consentiti per i trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, in conformità a quanto disposto dal capo IV del D.P.R. 285/90.
2. I trasporti funebri sono svolti secondo le modalità e con mezzi conformi alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni normative ed amministrative. Il trasporto all'interno del cimitero è svolto in via esclusiva dagli addetti del gestore comunale, tranne i casi di operazioni relative a cappelle private per le quali il trasporto è effettuato a carico ed onere dei familiari del defunto.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - IL PIANO CIMITERIALE

ARTICOLO 12 - Piano Cimiteriale

1. Il Piano Cimiteriale recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni tenendo conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione delle strutture esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossari, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si possano rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni, conservazione e/o dispersione delle ceneri, con la previsione di criteri costruttivi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, anche attraverso il recupero e la specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti;
 - f) della richiesta e/o della opportunità di istituire aree destinate a reparti speciali nonché della localizzazione del cinerario comune, dell'ossario comune e delle aree interne riservate alla dispersione delle ceneri (cosiddetto: giardino della rimembranza); della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, utili per la gestione del cimitero;
 - l) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - m) della necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento;
 - n) delle determinazioni in ordine all'ubicazione, alla misura delle aree, alle relative caratteristiche tecniche e di struttura, delle sepolture private.

2. Il piano è deliberato dal Comune, sentita l'ASL e gli altri organismi competenti, ed è soggetto a revisione ogni dieci anni e, comunque, ogni volta che si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. Per quanto riguarda le modalità di redazione ed approvazione dei progetti di costruzione e/o di ampliamento dei cimiteri si rinvia alle norme vigenti in materia.

CAPO II - I CIMITERI

ARTICOLO 13 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di feretri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali.
3. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ARTICOLO 14 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 10.09.1990 n. 285).
2. Gli eventuali maggiori oneri per la realizzazione delle opere necessarie per tali reparti, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Tali reparti potranno essere costituiti solo previa autorizzazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 15 - Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppelite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i feretri nonché i resti mortali e le ceneri delle persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse, in vita, la residenza;
 - b) decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, al momento della morte, la residenza;
 - c) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune alla data del decesso, o già sepolte in un cimitero comunale;
 - d) non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata (cappelle o tombe di famiglia);
 - e) i nati morti ed i prodotti abortivi del concepimento e da destinare nel reparto "angeli";
 - f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 16 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono realizzate nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti, hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa tipologia di sepoltura.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego sono stabiliti dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i..

ARTICOLO 17 - Tumulazione

1. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione a tempo determinato secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
2. Le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive devono rispettare le disposizioni indicate nel D.P.R. 285/90 nonché delle disposizioni amministrative in materia, compresa la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.
3. E' vietato apportare modifiche strutturali ai tumuli esistenti.
4. La lapide tombale dovrà obbligatoriamente riportare le generalità ed i dati anagrafici del defunto dei quali dovrà esserne garantita la leggibilità per il tempo previsto dalla concessione.
5. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle sepolture fanno carico ai titolari della concessione e/o ai loro aventi causa.

6. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione all'ampiezza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
7. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

ARTICOLO 18 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un feretro deve essere eccezionale e limitata ai seguenti casi:
 - a) qualora sia stata richiesta la concessione in uso di un'area per la realizzazione di sepoltura privata, fino al momento della agibilità della stessa;
 - b) qualora sia necessario sistemare dei feretri estumulati temporaneamente per eseguire sulle tombe lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione in uso di tomba o manufatto costruita dal Comune e non ancora disponibile.
2. I loculi destinati alle tumulazioni provvisorie sono individuati dal Comune e non sono oggetto di concessione. La durata del deposito nel caso di cui alle precedenti lettere a) e b) non può eccedere i 18 mesi, eccezionalmente prorogabili per una sola volta fino a 30 mesi.
3. La tumulazione provvisoria è subordinata al pagamento di un canone di utilizzo da calcolare e liquidare in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2 o in caso di insolvenza nel pagamento del canone, il Sindaco, previa diffida agli interessati, provvederà a far inumare il feretro in campo comune, con oneri a carico degli interessati medesimi. Il feretro, una volta inumato potrà essere nuovamente tumulato solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.
5. L'estumulazione di feretri destinati ad essere traslati all'interno dello stesso cimitero non necessita della presenza del coordinatore sanitario.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 19 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è di dieci anni, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.
3. I familiari che lo richiedano potranno essere autorizzati ad assistere alle operazioni di esumazione, dovendo comunque rispettare le prescrizioni del responsabile delle operazioni stesse.
4. Sono pubblicati periodicamente gli avvisi relativi alle esumazioni ordinarie con indicazione della procedura di esumazione sia all'albo pretorio dell'Ente che agli ingressi dei cimiteri interessati, oltre che attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente, con almeno 45 giorni di anticipo.
5. Verificata la completa mineralizzazione del cadavere, qualora non sussista specifica domanda di collocazione dei resti mortali secondo le modalità ammesse e, più in generale, nel caso di mancato interesse dei familiari, questi ultimi sono trattati secondo quanto previsto dall'avviso di cui al precedente comma 4.
6. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando viene effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
7. Le esumazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza dell'autorità sanitaria o di personale tecnico delegato.
8. Le esumazioni vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.

ARTICOLO 20 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Responsabile competente e sono eseguite nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal D.P.R.

285/90;

2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima della scadenza della concessione. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Azienda Usl per quelle eseguite prima dei 20 anni dalla tumulazione standard. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite su richiesta motivata da parte dei familiari o dall'ufficio cimiteri dell'Amministrazione Comunale, o dall'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati, secondo la programmazione dell'ufficio competente, a cura degli operatori cimiteriali.
5. Sono pubblicati periodicamente gli avvisi relativi alle estumulazioni ordinarie con indicazione della procedura di estumulazione.
6. È consentita la cremazione dei resti ossei o resti mortali.
7. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato a ciclo ridotto di 5 anni oppure indirizzato alla cremazione.
8. Qualora allo scadere di concessioni a tempo determinato, verificata la completa mineralizzazione del cadavere, non sussista specifica domanda di collocazione di resti mortali secondo le modalità ammesse e, più in generale, nel caso di mancato interesse dei familiari, questi sono collocati nell'ossario comune.
9. Le estumulazioni vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.

ARTICOLO 21 - Costi dei servizi

1. Tutti i servizi cimiteriali sono soggetti al pagamento di una tariffa secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale.
2. I costi delle operazioni cimiteriali svolte a seguito di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria sono rimessi ai competenti organi.

ARTICOLO 22 - Sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono trattati e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 23 - Oggetti da recuperare

1. I parenti dei defunti interessati al recupero di marmi, basamenti o qualunque altro oggetto esterno facente parte della tomba, sono obbligati a rimuoverli, tassativamente, entro le 48 ore antecedenti le operazioni di esumazione o estumulazione.
2. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali che siano rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione possono essere richiesti dagli aventi diritto non oltre il termine di 7 giorni da quello in cui si sono effettuate le operazioni stesse.
3. Il responsabile del servizio, verificata la richiesta ed il titolo, entro 30 giorni procede alla consegna degli oggetti ai richiedenti redigendo apposito processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato presso l'ufficio.
4. In mancanza di richieste, di mancato accoglimento delle stesse e/o comunque decorso il termine di cui al precedente comma, gli oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ARTICOLO 24 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati dagli aventi diritto alla scadenza del periodo di inumazione o della concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegargli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.
2. E' ammesso il reimpiego di materiali e di opere di cui al comma 1, su richiesta degli aventi diritto, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di altra sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 25 - La cremazione

1. La cremazione dei defunti, dei resti mortali e di ossa, deve essere specificatamente autorizzata e può essere eseguita unicamente negli impianti autorizzati.
2. Il Comune per eventuali operazioni di cremazione, si avvale degli impianti presenti sul territorio provinciale o, in alternativa, degli impianti posti entro i confini regionali.
3. La cremazione, il trasporto, la conservazione e l'affidamento dell'urna cineraria o l'eventuale dispersione delle ceneri avvengono secondo le modalità previste dalla Legge n. 130 del 30.03.2001 e dalla Legge Regione Toscana n. 29 del 31.05.2004 e ss.mm.ii.
4. Alla richiesta di cremazione, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà in tal senso espressa dal defunto o, in mancanza, le dichiarazioni di consenso alla cremazione previste dalla legge e rese per scritto dai soggetti aventi titolo.
5. La richiesta deve altresì indicare la destinazione o la modalità di conservazione delle ceneri, corredata dalla documentazione necessaria.

ARTICOLO 26 - Raccolta delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun defunto devono essere raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 27 - Modalità di conservazione delle urne cinerarie

1. Ai sensi della Legge 30.03.2001 n. 130 e della Legge Regionale Toscana 31.05.2004 n. 29, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata; ogni urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli aventi titolo e nel rispetto della volontà del defunto così come definite dalle norme di legge vigenti in materia, possono essere:
 - a. tumulate in un cimitero;
 - b. inumate all'interno di un cimitero;
 - c. conservate all'interno del cimitero nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 D.P.R. 285/90 ove esistenti;
 - d. consegnate al soggetto affidatario per la custodia o per la successiva dispersione.
3. In mancanza di disposizioni le ceneri sono disperse in un cinerario comune.

ARTICOLO 28 - Affidamento dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa.
2. L'affidamento delle urne ai sensi del precedente comma è subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione comunale. Alla richiesta di affidamento deve essere allegata la documentazione comprovante la scelta espressa dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
3. Nella richiesta dovranno essere dichiarati il luogo ove l'urna verrà conservata e le generalità della persona che ne assumerà la personale e diligente custodia.
4. Il luogo di conservazione dell'urna non potrà essere di libero ed incontrollato accesso da parte di chiunque.
5. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione dell'affidatario, redatta in forma di autocertificazione, di accettazione di tutti gli obblighi connessi all'affidamento dell'urna cineraria per la personale e diligente custodia nel luogo indicato, oltre che di conoscenza delle responsabilità derivanti dalla violazione delle norme.
6. E' fatto divieto al soggetto affidatario di affidare l'urna anche temporaneamente ad altro soggetto, senza darne preventiva comunicazione al Comune. Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare variazioni di indirizzo ed a consentire, in qualunque momento, controlli, sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna.
7. Il Comune può organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.

ARTICOLO 29 - Rinuncia all'affidamento

1. Resta facoltà dell'affidatario, o degli aventi causa, di rinunciare alla custodia dell'urna.
2. La rinuncia dovrà essere espressa per iscritto all'Ufficiale di Stato Civile del Comune che ha autorizzato l'affidamento, dichiarando la destinazione finale definitiva delle ceneri. La comunicazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
3. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
4. Rinunciando alla custodia, è facoltà degli aventi titolo di disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi o manufatti posti all'interno dei cimiteri, in conformità alle procedure vigenti in materia.
5. In mancanza le ceneri saranno deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

ARTICOLO 30 - Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, possono anche essere avviati alla cremazione, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.
2. Qualora se ne rappresenti la necessità il Sindaco può disporre la cremazione delle ossa contenute negli ossari comuni.

ARTICOLO 31 - Modalità di conservazione delle ceneri nei cimiteri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere conservata all'interno dei cimiteri (nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285) tumulata o, nel caso in cui le caratteristiche del materiale di fabbricazione risultino compatibili con questa pratica, inumata.
2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in loculo, ossario, tomba di famiglia, ove possibile anche in presenza di un feretro, dovendo comunque riportarsi o essere visibili il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale facilmente biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

ARTICOLO 32 - Affidamento delle ceneri per la loro dispersione

1. La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed è comunque subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione da parte del Comune ove è avvenuto il decesso. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà espressa in vita dal defunto.
2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.
3. Soggetto affidatario dell'urna per la dispersione può essere qualunque persona, ente o associazione, designato volontariamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della normativa vigente.
4. Nella richiesta dovranno essere indicati il luogo esatto della dispersione, tra quelli ammessi dalla legge, nonché le generalità della persona che provvederà all'operazione in conformità alle disposizioni normative.
5. Per la dispersione delle ceneri in natura dovrà inoltre sottoscritta idonea autocertificazione attestante che il luogo prescelto risponde ai criteri stabiliti dalle vigenti norme.
6. Nel caso in cui la dispersione avvenga in area privata dovrà essere espresso il parere favorevole dei proprietari mediante autocertificazione.

ARTICOLO 33 - Senso comunitario della morte

1. Allo scopo di non perdere il senso comunitario della morte, all'interno dei cimiteri comunali è consentita l'apposizione di targhe commemorative sulle pareti interne delle cappelle cimiteriali, unicamente in ricordo delle salme destinate a cremazione e per le quali è stata autorizzata la dispersione o la conservazione in luoghi diversi dalle aree cimiteriali, previa richiesta scritta degli aventi titolo all'ufficio competente che dovrà dare indicazioni circa l'esatta ubicazione.
2. Le targhe dovranno essere apposte a cura e spese dei richiedenti, ma dovranno

obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:

- a) forma rettangolare con altezza cm. 10, base cm. 20 e spessore cm. 2;
 - b) materiale in marmo travertino opaco con fori ai quattro angoli per il fissaggio alla parete;
 - c) incisione dei dati anagrafici del defunto ed, eventualmente, altra iscrizione consona al luogo dove sarà apposta la targa.
3. In alternativa è possibile apporre una targa commemorativa, previa esplicita richiesta scritta dagli aventi titolo, sulla lapide di un familiare, già esistente all'interno del cimitero, riportante i dati anagrafici del defunto.

ARTICOLO 34 - Registrazione luoghi di conservazione delle urne o dispersione delle ceneri

1. In un apposito Registro devono essere annotati:
 - a) nel caso di affidamento delle urne cinerarie:
 - a1) i dati anagrafici del defunto
 - a2) il luogo di cremazione e gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione
 - a3) le generalità anagrafiche, la residenza del soggetto affidatario nonché il luogo ove viene conservata l'urna cineraria
 - a4) ogni eventuale successiva modifica di indirizzo o di destinazione dell'urna cineraria
 - a5) l'eventuale rinuncia e destinazione definitiva delle ceneri
 - b) nel caso di affidamento delle urne ai fini della dispersione delle ceneri:
 - b1) i dati anagrafici del defunto
 - b2) il luogo di cremazione ed estremi dell'autorizzazione alla cremazione
 - b3) gli estremi dell'autorizzazione alla dispersione con le generalità anagrafiche e la residenza del soggetto incaricato della dispersione
 - b4) il luogo di dispersione delle ceneri

ARTICOLO 35 - Sanzioni Amministrative

1. Fatte salve altre disposizioni di legge, la violazione delle norme contenute al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'articolo 7 bis, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. La dispersione delle ceneri non autorizzata od effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto nelle sue volontà, è penalmente perseguibile.

ARTICOLO 36 - Informazione

1. Allo scopo di garantire ad ogni persona dignità e libertà di scelta, il Comune promuove e favorisce l'informazione sulle diverse pratiche funerarie ed i loro aspetti sociali ed economici, con particolare riguardo alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 37 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il seguente orario:
 - Invernale (1° novembre-31 marzo): 08:00-17:00
 - Estivo (1° aprile-31 ottobre): 07:00-19:00
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio comunale competente da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 38 - Disciplina dell'ingresso dei visitatori

1. Nei cimiteri comunali:
 - si può entrare solo a piedi.
 - è consentito, oltre ai cani guida al guinzaglio che accompagnano i non vedenti, l'accesso sotto la completa e personale responsabilità del proprietario, agli animali d'affezione a condizione che gli stessi siano tassativamente tenuti al guinzaglio per tutto il tempo di presenza all'interno dei cimiteri, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
 - i bambini di età inferiore ai 10 anni devono comunque essere accompagnati da adulti.

ARTICOLO 39 - Disciplina della visita e della permanenza nei cimiteri

- 1) I visitatori dei cimiteri comunali devono vestire in modo decoroso e mantenere comportamenti rispettosi del carattere del luogo.
- 2) In particolare, nei cimiteri comunali, è vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre attrezzature non autorizzate dall'ente gestore (scale, scalei ed altro) ed oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti ed altro),
 - i) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari,
 - j) affiggere volantini od altro sia all'interno del cimitero che sul muro di recinzione esterno;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio e, qualora presenti, l'assenso dei familiari;
 - l) l'esecuzione di lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - n) assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione senza la preventiva autorizzazione;
 - o) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale;
 - p) l'uso improprio delle attrezzature in dotazione al cimitero (scale, fontane ecc.);
 - q) l'attività di questua.
- 3) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 4) Il Responsabile della custodia ha la responsabilità di verificare ed imporre il rispetto delle presenti disposizioni, dovendo procedere anche ad impedire l'ingresso o ad allontanare coloro che le violano, facendo intervenire la forza pubblica e denunciandoli all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 40 - Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 41 - Fiori e piante ornamentali

1. Costituisce preciso obbligo del concessionario e dei suoi aventi diritto mantenere la sepoltura in modo decoroso provvedendo in particolare a ripulirla dalle erbacce e a tenerla libera da ornamenti floreali avvizziti o secchi, è fatto divieto di effettuare piantumazioni di piante e arbusti che possano superare l'altezza di m 0,30.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba etc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, ovvero pubblicata all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 42 - Sepulture private

1. Nel rispetto delle previsioni del Piano Cimiteriale, il Comune può concedere a persone fisiche o

ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le specifiche modalità e tariffe stabilite.

2. Il Comune può altresì costruire tombe o altri manufatti da concedere in uso come sepolture. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo di concessione stabilito dalla Giunta Comunale.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative nonché dal presente regolamento.
5. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale ed esse non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. I concessionari delle sepolture private devono mantenere i manufatti, a loro completa cura e spese, in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione previa diffida da parte del Comune.
7. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.
8. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (corpi dei loculi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente 8):
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) la pulizia ordinaria;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ARTICOLO 43 - Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche consiste ed è limitato alla sepoltura del feretro, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri. Titolari del diritto d'uso sono:
 - a) il Concessionario sottoscrittore della concessione cimiteriale;
 - b) gli aventi diritto.Per aventi diritto si intende la famiglia del concessionario composta dal coniuge, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, e dagli affini fino al 4° (quarto) grado compreso. L'esercizio del diritto d'uso spetta in base al grado di parentela ed affinità più stretto con il concessionario secondo le regole della successione legittima è ammessa la rinuncia da parte degli aventi diritto con atto scritto.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
3. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. In ogni atto di concessione del diritto d'uso di aree o manufatti per sepolture private deve pertanto risultare:
 - a. la data, l'oggetto, il corrispettivo della concessione;
 - b. le clausole e condizioni della medesima;
 - c. le norme che regolano l'esercizio dei diritti d'uso;
 - d. il numero di posti;
 - e. la durata;
 - f. la/le persona/persona concessionaria/e con l'indicazione del legale rappresentante pro-

- tempore nel caso di enti e collettività;
- g. i criteri per l'individuazione degli aventi diritto fatto salvo quanto previsto dal presente articolo;
- h. se richiesto, l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale infruttifero a garanzia, ed il relativo ammontare;
5. La concessione è rilasciata in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione, fermo restando che tale concessione non può essere rilasciata a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ARTICOLO 44 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. La durata è fissata in:
 - 50 anni per tutti i tipi di concessione (ossario, cinerario, loculo, tomba a terra in muratura);
 - 99 anni per le cappelle gentilizie;
2. Al termine della data di scadenza della concessione di cui alla lettera a) del precedente comma, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo di ulteriori 30 anni previo pagamento del canone di concessione vigente al momento della richiesta.
3. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale di non concedere la proroga per motivate esigenze, ritenute prevalenti sull'interesse al rinnovo del privato cittadino, che dovranno essere comunicate al titolare della concessione nelle forme previste dalla legge.
4. Oltre al canone di concessione sono a carico del concessionario tutte le spese per imposte e tasse connesse alla stipula della concessione cimiteriale.

ARTICOLO 45 - Modalità di concessione

1. La sepoltura privata può concedersi sia in vita che in presenza di cadavere, di resti ossei e di ceneri.
2. Hanno diritto alla concessione di sepoltura privata coloro che rispecchiano le caratteristiche indicate all'art. 15.
3. La concessione in uso delle sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solamente restituita al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data secondo la disponibilità dell'area cimiteriale interessata, subordinata o meno al rilascio di Concessione.

CAPO II – SUBENTRI e RINUNCE

ARTICOLO 46 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata o cointestatari (anche di quota) della concessione, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune presentando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di erede. L'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente, per la ricerca dei soggetti subentranti e aventi titolo, e se esistenti e rintracciabili, ad invitarli a mezzo di comunicazione personale ad adempiere a quanto previsto dal presente comma.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di 12 (dodici) mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2) senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune potrà procedere alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere

la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni, il Comune potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, fatto comunque salvo il rispetto del periodo residuo di concessione.

ARTICOLO 47 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a tempo determinato, purché la sepoltura non sia stata occupata da feretro, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso dell'importo pagato.
3. Non viene riconosciuto alcun rimborso per il trasferimento di salme, ceneri o resti mortali in altro cimitero comunale o in cimiteri di altri Comuni.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 48 - Rinuncia a concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree e/o manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da feretri, ceneri o resti.In ogni caso non verrà restituita al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, alcuna somma, tranne l'eventuale deposito cauzionale, ove versato.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune della durata di 99 anni o perpetua, a condizione che siano liberi o liberabili da feretri, ceneri o resti.
3. In ogni caso non verrà restituita al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, alcuna somma. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 49 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, o dal Responsabile secondo le rispettive competenze, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 50 - Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, oppure quando essendo stata occupata da feretro, ceneri o resti mortali, viene completamente resa libera a seguito di estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) Per tutti i casi al concessionario od agli aventi titolo alla concessione non spetterà nessuna somma a titolo di rimborso.
 - 3) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e con avviso nel cimitero di appartenenza, nonché apposto sul manufatto da parte dell'ente gestore per la durata di 30 giorni consecutivi.
 - 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco.

ARTICOLO 51 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione dei feretri, dei resti o delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune, oppure l'invio alla cremazione nei casi consentiti dalla Legge, nonché la conseguente demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dei casi, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 52 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto all'art. 98 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti o ceneri, provvederà il Comune /Gestore collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. I cadaveri non completamente mineralizzati, potranno essere avviati alla cremazione, con successiva collocazione nel cinerario comunale.

TITOLO IV - LAVORI E SERVIZI NEI CIMITERI

ARTICOLO 53 - Accesso al cimitero

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 54 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nell'esecuzione lavori, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 55 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari autorizzati essendo comunque consentita la sosta per il tempo strettamente necessario. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alle costruzioni deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 56 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale,

o gestore. In tutti i cimiteri comunali è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Ufficio competente.

ARTICOLO 57 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nel periodo dal 30 ottobre al 2 novembre compresi, è tassativamente sospeso ogni intervento edilizio all'interno dei cimiteri comunali, salvo casi particolari da autorizzarsi da parte dell'ufficio competente.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo di cui al comma precedente.

ARTICOLO 58 - Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO 59 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri;
2. il personale è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.
3. Al personale è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività remunerate di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ARTICOLO 60 - Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), sono tenute al rispetto della legislazione vigente in materia di commercio qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa ai autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/90;
3. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che comportino accordi all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, al solo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, in vista al pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 61 – Registro generale delle Sepulture

1. L'Amministrazione è tenuta a redigere e conservare un registro su supporto cartaceo / informatico delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Ad ogni posizione del Registro corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Sul Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di feretri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 62 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. L'Amministrazione Comunale / il gestore è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il registro su supporto cartaceo / informatico delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle cartografie cimiteriali.

ARTICOLO 63 - Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale. Sullo schedario, sulla scorta del registro di cui agli art. precedenti, sono annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura;
 - c) il cimitero di appartenenza.

ARTICOLO 64 - Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 66 - Cautele

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.., si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 67 - Concessioni pregresse

3. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
4. La facoltà prevista dall'art. 48 comma 2 del presente regolamento, nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore, potrà essere comunque esercitata dai soggetti ivi indicati il cui congiunto, a quella data, risulti tumulato in un loculo epigeo nei cimiteri comunali.

ARTICOLO 68 - Sepulture private e tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 69 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

1. L'Amministrazione comunale, anche alle concrete modalità della gestione dei servizi di cui al presente Regolamento, individua compiti e funzioni dei responsabili designati in base al proprio regolamento di organizzazione o ai contratti di servizio stipulati con il gestore.

ARTICOLO 70 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.